




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 1- 2020

DDL 678

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio  
della Regione per l'esercizio finanziario 2020"

Nota di lettura  
XVII Legislatura

3 gennaio 2020



L'Ufficio redige documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Con la collaborazione dell'Ufficio di segreteria della II Commissione

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4352- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

<b>Disegno di legge</b>	n. 678
<b>Titolo</b>	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020"
<b>Iniziativa</b>	Governativa
<b>Commissione di merito</b>	Commissione II
<b>Relazione tecnica:</b>	Sì

Con nota protocollo n. 29/SG.LEG.PG del 2 gennaio 2020 è stato assegnato all'esame della Commissione Bilancio ed alle Commissioni di merito per l'emissione del parere sulle parti di propria competenza il disegno di legge n. 678 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020".

## PREMESSA

L'esercizio provvisorio trova il suo fondamento nell'art. 81 della Costituzione che, al comma V, recita: "L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".

Nell'art. 43 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e nell'allegato 4/2 punto 8 del medesimo decreto legislativo sono contenute le modalità di ricorso all'esercizio provvisorio e sono indicate le attività gestionali che possono porsi in essere in costanza di esercizio provvisorio.

L'esercizio provvisorio, è uno strumento di carattere eccezionale, a cui si fa riferimento qualora entro il 31 dicembre dell'anno precedente non si provveda ad approvare il bilancio di previsione dell'anno e del triennio successivo.

Per quanto sopra, l'esercizio provvisorio, pur con i limiti temporali della sua validità, è ricompreso tra gli strumenti della programmazione regionale, svolgendo un ruolo di "supplenza" in assenza di un nuovo bilancio di previsione.

L'esercizio provvisorio ha pertanto lo scopo prioritario di autorizzare temporaneamente (derogando al principio di annualità del bilancio) gli stanziamenti di spesa previsti "nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio" (si veda il punto 8.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011).

L'autorizzazione di cui sopra avviene in dodicesimi, tranne per quelle spese la cui natura o la cui indifferibilità impongono una autorizzazione differente. Ma, comunque, in entrambi i casi (dodicesimi o meno) l'autorizzazione è relativa agli stanziamenti del bilancio di previsione già autorizzato e vigente (nel nostro caso l'esercizio finanziario 2020 del triennio 2019-2021), in armonia con le previsioni del citato decreto legislativo 118 del 2011.

Nel disegno di legge n. 678, oggetto dell'analisi del presente documento, si rinvencono delle disposizioni che pienamente rientrano nella tipicità delle norme autorizzative dell'esercizio

provvisorio ed altre che, invece, sono dettate più che da esigenze di natura programmatica da necessità di tipo gestionale e sostanziale.

Tra queste ultime, si rinvennero norme tendenti a variare alcuni stanziamenti di bilancio e disposizioni che rifinanziano leggi di spesa.

Così come sottolineato dallo scrivente Ufficio, (tra gli altri si veda il documento 5/2017) in occasione dell'esame dei DDL di proroga dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio per il 2017, per entrambe le categorie di disposizioni, gestionali e sostanziali, è necessario osservare che esse ampliano la materia tipica dei disegni di legge di autorizzazione del bilancio provvisorio. Nel contempo va comunque rilevato che in passato norme di analogo tenore state inserite ed approvate in disegni di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e che le stesse non sono state oggetto di alcuna eccezione di costituzionalità. Si veda, ad esempio, la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci".

Peraltro, va rilevato che la corrente sessione di bilancio si caratterizza per la eccezionalità dei tempi con i quali il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 è stato prima parificato (il 13 dicembre 2019) e quindi approvato dall'Assemblea regionale siciliana (28 dicembre 2019). Ciò, oltre ad avere contratto i tempi di predisposizione dei successivi documenti finanziari, non ha consentito di portare all'attenzione dell'Assemblea nessuna proposta organica di variazione di bilancio.

Si fa presente, peraltro, che con il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2019, si è autorizzato l'allungamento dei termini per il ripianamento del disavanzo al 2018 in dieci anni consentendo il recupero di risorse finanziarie i cui effetti vengono tradotti anche nelle previsioni del disegno di legge in esame.

Con la presente nota di lettura si commentano, articolo per articolo, le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame e per ciascuno degli articoli 4, 5 ed 8 si allega una tabella esplicativa delle variazioni relative agli stanziamenti dei capitoli interessati dal provvedimento legislativo.

Per quanto sopra, considerato che in alcuni casi la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge non risulta esaustiva con riguardo alle coperture finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 8, è necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito:

- alle partite contabili interessate dalle variazioni degli stanziamenti;
- alle modalità di quantificazione delle predette variazioni;
- al contenuto della disposizione di cui all'art. 7 del disegno di legge in argomento.
- alle modalità di copertura finanziaria relative agli oneri discendenti dall'intero provvedimento.

## NOTE DI LETTURA

### Art. 1

#### *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.*

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2020, e comunque non oltre il 29 febbraio 2020, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3,4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 Missione 20 –Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 –Programma I (capitolo 156604) e alla Missione 9 –Programma 5 (capitolo 150514).

3. Ai fini del contenimento della spesa previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2020-2022, con esclusione degli incrementi derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva. Restano ferme le disposizioni previste dai rimanenti commi del medesimo articolo

#### **Nota**

**Comma 1:** Autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per un massimo di due mesi (29 febbraio 2020), sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con le previsioni del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato 4/2, punto 8).

Inoltre, autorizza le ulteriori spese e le variazioni discendenti dall'approvazione del disegno di legge medesimo.

**Comma 2:** la norma prevede la deroga al limite dei dodicesimi al fine di garantire l'occupazione degli operai addetti alla forestazione.

**Comma 3:** Come misura di contenimento della spesa pubblica prevista dalle recenti norme di attuazione dello statuto in tema di armonizzazione contabile, si prevede la proroga dei tetti di spesa per i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, per il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario (160 migliaia di euro annui), nonché per il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria

partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione e degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione (100 migliaia di euro lordi).

#### Art. 2

##### *Trasferimenti al bilancio regionale di oneri del settore sanitario*

1. All'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 sono apportate le seguenti modifiche:
  - al comma 1 le parole *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016"* sono sostituite dalle parole *"Per gli esercizi finanziari 2016-2021, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2"*;
  - dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
    - "2. Gli oneri di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2020 per l'importo di euro 40.000.000,00 e per l'esercizio finanziario 2021 per l'importo di euro 80.000.000,00 sono posti a carico del bilancio della Regione.*
    - 3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2022 gli oneri annui del mutuo di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio della Regione. "*

#### **Nota:**

La disposizione in esame intende riportare gradualmente a carico del bilancio regionale gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana per il pagamento dei debiti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, posti a carico del Fondo sanitario con l'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Si ricorda che, sulla base di accordi con il Governo centrale e previa autorizzazione con deliberazioni del Cipe, le rate del suddetto mutuo relative al periodo dal 2010 al 2015 sono state pagate con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (FSC).

#### Art. 3

##### *Disposizioni in materia di residui passivi perenti*

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2009, non riscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2010, non riscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, cui non corrispondono obbligazioni

giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

**Nota:**

**Comma 1:** la disposizione in esame consente la cancellazione dei residui passivi perenti, ovvero la eliminazione delle partite contabili non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2019 e relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2009 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti.

**Comma 2:** La disposizione in esame consente la cancellazione dei residui passivi perenti, ovvero la eliminazione delle partite contabili non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2020 e relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2010 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Art. 4

*Modifiche all'Allegato 1 Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1*

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato I -Parte A dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali sono incrementate per l'esercizio finanziario 2020 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

*(Si rinvia alla tabella del DDI)*

**Nota**

Si prevede per l'esercizio 2020 un incremento delle autorizzazioni di spesa determinate per l'esercizio 2019 relativamente agli enti di cui all'Allegato I -Parte A della legge regionale n.1/2019 onde garantire, anche con l'applicazione della gestione autorizzata in dodicesimi, il pagamento degli emolumenti mensili al personale degli enti medesimi.

Tabella relativa all'articolo 4 con previsioni dall'anno finanziario 2018

Norma originaria di riferimento	CAP.	DENOMINAZIONE	TOTALE A LEGISLAZIONE VIGENTE (L.R. 1/2019)				RISULTANTE CON DDL N. 678			INCREMENTI DA DDL N. 678
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
L.R. 14/1988 art.48	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	3.894.112,89	2.639.133,51	2.635.354,04	0,00	2.639.133,51	3.835.354,04	0,00	1.200.000,00
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	13.490.000,00	9.764.501,72	9.750.518,09	0,00	9.764.501,72	13.150.518,09	0,00	3.400.000,00
L.R. 1/1993 art.1	377314 *	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.600.000,00	1.551.830,00	1.106.819,51	0,00	1.551.830,00	1.501.819,51	0,00	395.000,00
L.R. 19/1986 artt. 1 e 4	377316 *	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	13.490.000,00	13.046.478,07	8.839.234,26	0,00	13.046.478,07	11.646.478,07	0,00	2.807.243,81
L.R. 19/1986 art.17	377317 *	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	4.566.150,00	4.347.160,00	2.687.886,01	0,00	4.347.160,00	3.647.160,00	0,00	959.273,99
L.R. 1/1993 art.1	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	2.500.000,00	2.415.600,00	1.780.250,23	0,00	2.415.600,00	2.415.600,00	0,00	635.349,77
L.R. 21/1994 artt.1 e 2	377726 *	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	600.000,00	591.430,00	406.393,19	0,00	591.430,00	551.430,00		145.036,81
L.R. 33/1966	473707 *	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE	8.119.675,73	7.970.520,00	5.653.024,10	0,00	7.970.520,00	7.670.520,00		2.017.495,90



		ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)								
L.R. 7/1972 art.11	473708 *	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	6.700.000,00	6.435.000,00	4.742.469,89	0,00	6.435.000,00	6.435.000,00		1.692.530,11

*\*I capitoli contrassegnati dall'asterisco sono contenuti nell'Allegato 1 della legge regionale 1 del 2019*

<p><b>Art. 5</b> <i>Abrogazione e modifiche di norme</i></p>
<p>1. Al comma I dell'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 le parole <i>"ad euro 79.379.130,66 per l'esercizio finanziario 2020 e ad euro 71. 609: 771. 79 per l'esercizio finanziario 2021 "</i> sono soppresse.</p> <p>2. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2018, n.21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:  - le parole <i>"e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020"</i> sono soppresse;  - la lettera b) è soppressa.</p>
<p><b>Nota</b></p> <p>L'articolo 5 apporta modifiche alla precedente normativa di seguito richiamata onde consentire l'utilizzazione già nell'ambito del disegno di legge in esame delle risorse recuperate a seguito della concessa "spalmatura" in 10 anni del disavanzo al 2018.</p> <p>In particolare, la norma interviene, da un lato, sull'articolo 10 della legge di stabilità regionale per il 2019, eliminando gli accantonamenti dell'Allegato 2 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 per i corrispondenti importi e, dall'altro, sulle precedenti disposizioni sulla copertura del disavanzo, modificate dal collegato per il 2019, eliminando il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 per l'esercizio 2020.</p> <p>Le risorse recuperate, quantificate al comma 2 in <b>euro 62.946.579,53</b> per l'esercizio finanziario 2020, sono destinate alla copertura delle disposizioni del disegno di legge.</p> <p>Si ricorda che le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 21/2018, introdotte dall'articolo 12 della legge regionale n. 13/2019, hanno formato oggetto di impugnativa del Consiglio dei Ministri in quanto collegate ad una modifica del piano di rientro del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017, ritenuta in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011.</p> <p>Dalla relazione del Governo al disegno di legge in esame, sembra evincersi che l'approvazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile e le conseguenti modifiche alla manovra finanziaria complessiva consentano di superare i rilievi avanzati in sede di impugnativa.</p> <p>Si invita il Governo a confermare tale ipotesi, fornendo i necessari chiarimenti.</p>

Tabella degli stanziamenti previsti dall'articolo 5.

Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZ. 2018	ALLEGATO 2 L.R. 1/2019 RIDUZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA				DDL N. 678 - ART. 8	
							2018	2019	2020	2021	2020	2021	
16	1	1	10	5	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	49.278.565,42	- 8.506.388,41	- 47.924.228,41	- 47.924.228,41	47.924.228,41	47.924.228,41	
16	1	1	10	5	147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	15.448.302,29	- 790.000,00	- 12.790.000,00	- 12.790.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	
16	1	1	10	5	147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	8.795.000,00	- 1.795.000,00	- 8.795.000,00	- 8.795.000,00	8.795.000,00	8.795.000,00	
12	4	1	6	3	313727	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO". (PARTE CAP. 183799)	7.714.917,11	- 8.781.633,36	- 8.812.773,84	- 1.063.432,00	8.812.773,84	1.063.432,00	
50	1	1	4	2	214903	INTERESSI E SPESE DISCENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE).	113.323.488,95	- 551.636,77	- 534.566,41	- 514.549,38	534.566,41	514.549,38	
50	2	4	4	2	900002	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO DISCENDENTE DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE)	117.241.283,84	- 522.562,00	- 522.562,00	- 522.562,00	522.562,00	522.562,00	
<b>TOTALI</b>									- 79.379.130,66	- 71.609.771,79	79.379.130,66	71.609.771,79	

Art. 6

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è *autorizzata*, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 500 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

**Nota:**

Si autorizza la somma di 500 migliaia di euro per il funzionamento della commissione tecnica specialistica, che ha il compito di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale

**Art. 7***Fondo di compensazione esercizio 2019*

1. Al fine di evitare incrementi per interessi e spese processuali è istituito un fondo di euro 15.967.980,56 destinato alla compensazione degli effetti negativi, prioritariamente sulle spettanze retributive dell'anno 2019 e sui contributi di cui alle leggi regionali 16 maggio 1978, n. 8 e 17 maggio 1984 n. 31, derivanti dal ripristino parziale delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.

**Nota**

**Comma 1:** Si istituisce un fondo destinato alla compensazione dei rischi derivanti dagli effetti negativi, sulle spettanze retributive dell'anno 2019 e sui mancati contributi previsti a favore dello sport, che possono sorgere dal ripristino delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1.

La norma non prevede quali siano gli enti le cui spettanze retributive debbano essere compensate e nella parte relativa ai contributi in materia di sport non disciplina i criteri attraverso i quali si possano individuare i beneficiari. Sarebbe auspicabile che l'articolo venisse formulato con maggiore chiarezza e dettaglio, in ossequio al principio di legalità.

**Comma 2:** Norma tecnica ai fini della concreta operatività del comma 1 dell'articolo 7.

**Art. 8***Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge per gli esercizi 2020 e 2021, di cui al comma 1, si fa fronte mediante le entrate e la riduzione delle spese riepilogate nella seguente tabella.

**Nota**

Individua le risorse finanziarie impiegate per la copertura degli oneri discendenti dal provvedimento in esame. Appare necessario che il Governo chiarisca nel dettaglio le ragioni per le quali sono state individuate le fonti indicate anche con particolare riguardo ai capitoli 217308, 219202, 413370 e 215767.

### Tabella relativa al comma 1 (Disposizioni finanziarie)

DISPOSIZIONI FINANZIARIE	CAPITOLO	2018	2019	2020	2021
Art. 2 - Trasferimenti al bilancia regionale di oneri del settore sanitario (cap. NI)	<b>N.I. SPESA</b>	-	-	40.000.000,00	80.000.000,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 443302)	<b>443302</b>	3.894.112,89	2.639.133,51	1.200.000,00	0,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 443305)	<b>443305</b>	13.490.000,00	9.764.501,72	3.400.000,00	0,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377314)	<b>377314</b>	1.600.000,00	1.551.830,00	395.000,00	0,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377316)	<b>377316</b>	13.490.000,00	13.046.478,07	2.807.243,81	0,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377317)	<b>377317</b>	4.566.150,00	4.347.160,00	959.273,99	0,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377318)	<b>377318</b>	2.500.000,00	2.415.600,00	635.349,77	0,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377726)	<b>377726</b>	600.000,00	591.430,00	145.036,81	0,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 473707)	<b>473707</b>	8.119.675,73	7.970.520,00	2.017.495,90	0,00
Art. 4 – Modifiche all'allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 473708)	<b>473708</b>	6.700.000,00	6.435.000,00	1.692.530,11	0,00
Art. 5 – Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147303)	<b>147303</b>	49.278.565,42	47.252.577,11	47.924.228,41	47.924.228,41
Art. 5 – Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147320)	<b>147320</b>	15.448.302,29	14.201.696,07	12.790.000,00	12.790.000,00
Art. 5 – Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147326)	<b>147326</b>	8.795.000,00	8.557.936,12	8.795.000,00	8.795.000,00
Art. 5 – Abrogazione e modifiche di norme (cap. 313727)	<b>313727</b>	7.714.917,11	29.116.650,35	8.812.773,84	1.063.432,00
Art. 5 – Abrogazione e modifiche di norme (cap. 214903)	<b>214903</b>	113.323.488,95	55.194.460,44	534.566,41	514.549,38
Art. 5 – Abrogazione e modifiche di norme (cap. 900002)	<b>900002</b>	117.241.283,84	67.242.893,24	522.562,00	522.562,00
Art. 6 – Rifiinanziamento leggi di spesa – L.R. n. 9/2015 art. 91 (cap. 442545)	<b>442545</b>	974.557,79	500.000,00	500.000,00	0,00
Art. 7 – Fondo di compensazione esercizio 2019	<b>N.I</b>			15.967.980,56	0,00
				<b>149.099.041,61</b>	<b>151.609.771,79</b>

**Tabella relativa al comma 2. (Coperture finanziarie)**

Coperture finanziarie	CAPITOLO	2018	2019	2020	2021
L.R. 1/2019 art. 10, commi 1-2 Art. 5 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 215741)	215741	0	141.655.710,98	0,00	-86.620.148,60
L.R. 13/2019 art. 12, comma 1, lett. d) Art. 5 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 215767)	215767	0	114.408.396,37 (DA VARIAZIONE)	-62.946.579,53	0,00
L.R. 1/2019 Tab. A. - Fondo speciale di parte corrente - cap. 215704 - accantonamento 1001	215704	0	11.061.000,00	0,00	-29.454.422,76
Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie (cap. 214903)	214903	120.323.488,95	116.711.292,68	-534.566,41	-514.549,38
Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie (cap. 900002)	900002	117.241.283,84	119.447.197,76	-522.562,00	-522.562,00
Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale del fondo sanitario (cap. 413370)	413370	0	47.826.785,00	-47.826.785,00	-34.498.089,05
Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (cap. 219202)	219202	92.985.966,51	43.720.288,27	-18.000.000,00	0,00
Rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica (cap. 217308)	217308	39.000.000,00	38.324.000,00	-19.268.548,67	0,00
				<b>-149.099.041,61</b>	<b>-151.609.771,79</b>

**Art. 9**

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabella A e Tabella B, contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Tabella A

## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Amministrazione	Rubrica	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2020	2021	Nomenclatore
3	400	99	4	2	7690	RECUPERO RISORSE A SEGUITO APPROVAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA RIPARTIZIONE IN TRENTA ESERCIZI DELLA COPERTURA DEL DISAVANZO ECCEDENTE LE QUOTE DI CUI AL COMMA 874 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145	-79.379.130,66	0,00	5
<b>TOTALE ENTRATA</b>							<b>-79.379.130,66</b>	<b>0,00</b>	

Tabella B

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2020	2021	Nomenclatore
13	1	1	11	2	N.I. SPESA	INTEGRAZIONE DEL FONDO SANITARIO A COMPENSAZIONE DI PARTE DEGLI ONERI DEL PRESTITO CONTRATTO CON LO STATO AI SENSI DELL'ACCORDO STIPULATO IN DATA 31/07/2007, PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITA', DESTINATO ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI FINANZIARI E COMMERCIALI, TRANSATTI E NON TRANSATTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N. 3	40.000.000,00	80.000.000,00	2
9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	1.200.000,00	0,00	4
9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	3.400.000,00	0,00	4
5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	395.000,00	0,00	4
5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	2.807.243,81	0,00	4
5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	959.273,99	0,00	4
5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	635.349,77	0,00	4
5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	145.036,81	0,00	4

5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	2.017.495,90	0,00	4
5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	1.692.530,11	0,00	4
16	1	1	10	5	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	47.924.228,41	47.924.228,41	5
16	1	1	10	5	147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	12.790.000,00	12.790.000,00	5
16	1	1	10	5	147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	8.795.000,00	8.795.000,00	5
12	4	1	6	3	313727	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO". (PARTE CAP. 183799)	8.812.773,84	1.063.432,00	5
50	1	1	4	2	214903	INTERESSI E SPESE DISCENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE).	0,00	0,00	5-8
50	2	4	4	2	900002	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO DISCENDENTE DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE)	0,00	0,00	5-8
9	2	1	12	2	442545	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE	500.000,00	0,00	6
20	3	1	4	2	NI	FONDO PER MITIGARE GLI EFFETTI DEL MANCATO RIPRISTINO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELL'ANNO 2019	15.967.980,58	0,00	7
1	3	1	4	2	215741	FONDO ACCANTONAMENTO CORRISPONDENTE ALLE RIDUZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2019.	-79.379.130,66	-86.620.148,60	5
1	3	1	4	2	215767	FONDO DESTINATO AL RIPRISTINO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N.1 AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA L.R.13/2019	-62.946.579,53	0,00	5
20	3	1	4	2	215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI. (EX CAP. 21257)	0,00	-29.454.422,76	8
13	1	1	11	2	413370	SPESE DESTINATE A FINANZIARE LA COMPARTICIPAZIONE REGIONALE DELLE QUOTE A DESTINAZIONE VINCOLATA ECCETTO QUELLA RELATIVA AGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE INDICATI DAL PIANO SANITARIO NAZIONALE	-47.826.785,00	-34.498.089,05	8
1	4	1	4	3	219202	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE E RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATORIE)(EX CAP. 21801)	-18.000.000,00	0,00	8
1	4	1	4	3	217308	RIMBORSI ALLO STATO DI QUOTE DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 235 E 322 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296. (SPESE OBBLIGATORIE)	-19.268.548,67	0,00	8
<b>TOTALE SPESA</b>							<b>-79.379.130,66</b>	<b>0,00</b>	

Art. 10

*Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania*

Per l'esercizio finanziario 2020 la Città metropolitana di Catania destina una quota del contributo ex articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, fino ad euro 1.220.000,00 per la finalità di cui alla legge regionale 5 maggio 1982, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni.

La norma intende dare continuità, nell'anno 2020, ai rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania, utilizzando una quota del contributo che verrà concesso alla predetta Città metropolitana in forza dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

*Entrata in vigore*

La norma prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione precisando che gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2020.



